



## **COMUNE DI FIGLINE VALDARNO**

PROVINCIA DI FIRENZE

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA E GESTIONE DELLE SANZIONI ACCERTATE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA O AMMINISTRATIVE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI COMPRESA LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA.**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di stampa, notifica e quanto altro necessario alla riscossione dei verbali di accertamento di violazioni amministrative derivanti dall'attività della Polizia Municipale del Servizio associato dei Comuni di Figline Valdarno, Incisa in Val d'Arno e Rignano sull'Arno intestati a cittadini residenti all'estero, compresa la riscossione volontaria e coattiva, articolato nelle operazioni ed attività di seguito descritte.

La prestazione principale è costituita dal servizio di stampa, notifica e quanto altro necessario alla riscossione dei verbali di accertamento di violazioni amministrative derivanti dall'attività della Polizia Municipale del Servizio Associato dei Comuni di Figline Valdarno, Incisa in Val d'Arno e Rignano sull'Arno intestati ai cittadini residenti all'estero. Le prestazioni secondarie sono costituite dalla riscossione volontaria e coattiva.

### **Art. 2**

#### **DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'impresa aggiudicataria deve curare per conto del Comune di Figline Valdarno, comune capofila del Servizio associato di Polizia Municipale comprendente i comuni di Figline Valdarno, Incisa in Val d'Arno e Rignano sull'Arno, tutte le procedure relative alla stampa, notifica, riscossione e, solo successivamente, procedere al recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione nei confronti di terzi a titolo di mancato pagamento delle sanzioni accertate a carico di veicoli e/o cittadini stranieri.

L'impresa aggiudicataria deve gestire i processi di stampa, notifica e quanto altro necessario alla riscossione dei verbali affidati nel rispetto della normativa sia italiana sia straniera. Particolare attenzione deve essere posta alla normativa riguardante la protezione dei dati personali fermo restando che tutte le informazioni acquisite nel corso del servizio sono soggette al divieto di diffusione.

L'impresa aggiudicataria interloquisce con il Servizio associato di Polizia Municipale sia per via telematica che telefonica. L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire al Servizio associato di Polizia Municipale i nominativi dei responsabili del procedimento sui quali gravano anche tutti gli oneri previsti dalla legge in materia di protezione dei dati personali. La trasmissione e gestione dei dati deve pertanto avvenire in perfetta sicurezza.

L'impresa aggiudicataria deve fornire al Servizio associato di Polizia Municipale un apposito collegamento telematico che garantisca il controllo sull'iter amministrativo di ogni singolo verbale affidato; tutto il lavoro svolto dal ricevimento dei dati alla stampa e notificazione e qualsiasi altra procedura finalizzata alla riscossione deve altresì essere dettagliatamente rendicontato.

E' consentito all'impresa aggiudicataria di riprodurre il logo del Servizio associato di Polizia Municipale sopra richiamato sulla documentazione da inviare ai soggetti interessati unicamente nelle comunicazioni in cui è parte il Servizio Associato stesso.

### **Art. 3**

#### **ANALISI DELLE PROCEDURE**

All'impresa aggiudicataria è richiesto di acquisire dalla sede del Servizio associato di Polizia Municipale la documentazione (atti e immagini fotografiche) attestante la sanzione comminata per le violazioni alle norme del codice della strada ed altre infrazioni provvedendo alla scansione ottica ed alla riconsegna dello stesso qualora si tratti di materiale cartaceo ovvero per via telematica attraverso appositi files informatici.

Per le finalità di cui sopra l'impresa appaltatrice deve assicurare:

- la gestione della richiesta di dati anagrafici completi di residenza e/o domicilio estratti dai registri automobilistici dei debitori dell'Amministrazione, residenti o domiciliati in stati facenti parte dell'Unione europea o in altri Stati esteri, qualora la vigente legislazione lo consenta, ai fini dell'adempimento dei compiti conferiti; la ricerca dei proprietari si perfeziona attraverso la corrispondenza con gli organi Statali o Regionali del paese di appartenenza dell'obbligato, nonché con le rappresentanze italiane laddove non sia prevista un'Autorità competente.
- Il controllo sul format postale dei dati anagrafici dei conducenti forniti dalle ditte di autonoleggio.
- La traduzione dei testi necessari a procedere (in particolare dei verbali) nella lingua del paese in cui il trasgressore è residente oppure in una delle lingue accettate dagli accordi internazionali.
- L'invito bonario al pagamento delle sanzioni amministrative elevate rivolto ai soggetti inadempienti nella lingua locale o in una di quelle ufficiali della Comunità Europea con tutte le informazioni attinenti alla sanzione emessa prima della sua formale notifica.
- La notifica formale ai soggetti rimasti inadempienti, in ottemperanza al codice della strada, alle direttive comunitarie ed alle convenzioni internazionali in essere con il nostro Paese secondo le modalità previste, nella lingua locale o in una di quelle ufficiali della Comunità Europea, con tutte le informazioni attinenti alle sanzioni stesse.
- Stampa e recapito di lettera nella lingua del paese in cui il trasgressore è residente oppure in una delle lingue accettate dagli accordi internazionali con la quale si richiede il pagamento di ordinanze prefettizie e sentenze di rigetto a seguito di eventuali ricorsi al Prefetto od opposizioni al Giudice di pace corredate dalla relativa ordinanza o sentenza.
- Il sollecito di pagamento delle sanzioni notificate, prima dell'attivazione delle procedure di recupero coattivo, ai soggetti rimasti ancora inadempienti, nella lingua locale o in una di quelle ufficiali della Comunità Europea, con tutte le informazioni attinenti alle sanzioni stesse.
- Azioni stragiudiziali o giudiziali in tutte le sedi opportune, salvo i casi di accertata inesigibilità o di antieconomicità, finalizzate al recupero degli importi inerenti verbali costituenti titoli esecutivi, ordinanze prefettizie o sentenze non pagate anche tramite avvocati o società di recupero crediti legalmente abilitate. (*Recupero del credito post-notifica*).
- Un servizio di front-line telefonico e telematico con personale in grado di interloquire con gli utenti nelle principali lingue europee (inglese, francese, tedesco, spagnolo) in una fascia di almeno sei ore giornaliere dal lunedì al venerdì
- Un servizio di informazioni on-line nelle principali lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo) sul proprio sito di servizio, unitamente ad un servizio di corrispondenza con i cittadini stranieri e con il Servizio associato di Polizia Municipale, ovvero provvedere

- alla traduzione di atti o istanze inoltrati da questi direttamente al Servizio associato.
- Un servizio di riscossione on-line e altre modalità di pagamento per le sanzioni corrisposte volontariamente dai trasgressori e, successivamente, per mezzo della riscossione coattiva direttamente su conto corrente bancario intestato al Comune di Figline Valdarno.
  - La redazione e trasmissione di dettagliata relazione mensile sul servizio svolto con contestuale rendicontazione delle somme incassate e relative fatture sugli importi previsti dalla convenzione.

#### **Art. 4**

#### **CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Per ogni verbale riscosso è riconosciuta all'impresa aggiudicataria una percentuale pari a quella di aggiudicazione del servizio sulla somma effettivamente riscossa a titolo di sanzione amministrativa senza tener conto delle spese di accertamento, notificazione e legali effettivamente sostenute. Sempre nell'ipotesi di somma realmente riscossa, è inoltre riconosciuto all'impresa medesima il rimborso delle spese di accertamento, notificazione e legali effettivamente sostenute.

Le spese effettivamente sostenute di accertamento, notificazione e legali possono essere pretese dall'impresa appaltatrice direttamente dagli intestatari dei verbali. Esse devono essere rimosse unitamente alla sanzione amministrativa nel rispetto di quanto segue:

- verbali nei cui confronti non siano state intraprese azioni stragiudiziali o giudiziali (pagamenti in misura ridotta entro 60 gg o pagamenti di verbali costituenti titolo esecutivo dopo 60gg):** l'importo delle spese di accertamento e notifica non deve mai superare al netto di iva complessivamente il 50% dell'importo della sanzione amministrativa riportata sul verbale;
- verbali costituenti titolo esecutivo, nei cui confronti siano già state intraprese azioni stragiudiziali o legali:** le spese di accertamento e notifica possono superare il limite di cui sopra ed eventualmente essere integrate con le ulteriori spese per l'assistenza legale effettivamente sostenute;
- ordinanze e sentenze a seguito delle quali non siano state ancora intraprese azioni legali:** l'impresa aggiudicataria può pretendere dagli interessati, oltre all'importo indicato nelle stesse una somma pari alle spese di notificazione effettivamente sostenute;
- ordinanze e sentenze a seguito delle quali siano già state intraprese azioni legali:** l'impresa aggiudicataria può pretendere oltre agli importi di cui sopra una somma pari alle spese legali effettivamente sostenute.

Le spese di accertamento, notifica e legali, scrupolosamente documentate, sono rimosse unitamente alla sanzione dal Comune di Figline Valdarno e successivamente liquidate all'impresa aggiudicataria previa adeguata e documentata richiesta.

#### **Art. 5**

#### **DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha durata quinquennale.

#### **Art. 6**

#### **SUBAPPALTO**

Eventuali subappalti sono possibili solo se dichiarati in sede di offerta e per un importo massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il subappalto è sottoposto alle disposizioni dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

#### **Art. 7**

### **CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietato cedere il contratto ad altra impresa, salvo quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

#### **Art. 8**

### **CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria deve costituire una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia può essere costituita da polizza assicurativa o fideiussione bancaria e dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

L'importo della garanzia può essere ridotto del 50%, per gli operatori economici ai quali è rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità.

Per fruire di tale beneficio, l'impresa aggiudicataria deve produrre tra la documentazione (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) la certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, ai sensi dell'art. 75, c. 7, del D.Lgs. 163/2006. In alternativa alla produzione, il possesso del suddetto requisito può essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione ovvero della la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, ai sensi dell'art. 75, c. 7, del D.Lgs. 163/2006.

Nel caso di riunione di imprese (R.T.I., Geie, Consorzi di cui all'art. 34 lett. e D.Lgs. 163/06) tale requisito deve essere posseduto da tutte le imprese riunite.

Si precisa inoltre che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, così come definito dall'art.37, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, nonché in caso di partecipazione in RTI di tipo misto e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, così come definito dall'art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; laddove solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della predetta certificazione, il

raggruppamento stesso potrà beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna di esse eseguirà.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 34 lett. b-c D.Lgs. 163/06, tale requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso o dalle imprese consorziate esecutrici, ognuna per la parte di propria competenza.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia, ai sensi dell'art. 113 c. 3 del D.Lgs. 163/2006, viene svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito dopo tre anni e mezzo. Lo svincolo del restante 25% avviene alla scadenza del contratto.

### **Art. 9 INADEMPIENZE E PENALI**

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di verificare in ogni momento, la regolare esecuzione del contratto.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, l'Amministrazione comunale provvede a formalizzare contestazione scritta, assegnando all'impresa aggiudicataria 5 giorni consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento o ritardo nell'adempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento dell'impresa appaltatrice sono applicate le seguenti penali nella misura di:

- € 100,00 (euro cento e centesimi zero) a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere, per ogni rifiuto o omissione;
- € 500,00 (euro cinquecento e centesimi zero) a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, in caso di reiterazione. La reiterazione si intende operante a decorrere dal secondo rifiuto o omissione compresi, intervenuti nel corso del rapporto contrattuale.

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti, potendosi in tal caso rivalere anche in parte sulla cauzione definitiva.

### **Art. 10 RECESSO**

Il Comune di Figline Valdarno ha diritto, nei casi di **giusta causa**, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

Per giusta causa si intende a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'impresa aggiudicataria o, in caso di aggiudicazione ad un R.T.I., contro l'impresa mandataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra

legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione o il concordato con i creditori;

- b) qualora il titolare o un componente dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'impresa aggiudicataria o, in caso di aggiudicazione ad un R.T.I., dell'impresa mandataria, siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o di morte, interdizione o inabilitazione del titolare di un'impresa mandante se impresa individuale, l'impresa mandataria se non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti, potendosi in tal caso rivalere anche in parte sulla cauzione definitiva.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di **sopravvenute esigenze di interesse pubblico**, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno di 60 giorni, da comunicarsi con raccomandata A/R.

In caso di recesso, l'impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

## **Art. 11**

### **RISOLUZIONE**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C., in caso di grave inadempimento o di ripetute inadempienze comportanti penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

Il contratto si risolve di diritto nei casi:

- di cui all'art. 19 L.R. Toscana 13/07/2007 n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro";
- per impossibilità sopravvenuta.
- cessione del contratto come disciplinato all'art. 7 del presente capitolato.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti, potendosi in tal caso rivalere anche in parte sulla cauzione definitiva.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione del contratto all'impresa che segue direttamente in graduatoria.

## **Art. 12**

### **CONTRATTO**

Il contratto è stipulato nella forma dell'atto pubblico.

Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

**Art. 13**

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e agli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti elusivamente all'esecuzione del servizio regolamentato nel presente capitolato.

**Art. 14**

**FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.

**Art. 15**

**NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia.